



Il presente testo è di proprietà di VRG.

Ricordiamo che gli articoli e i pareri che vengono riportati hanno carattere generale e hanno valore per la data in cui sono stati pubblicati, potendo essere intervenute nuove leggi o cambiamenti giurisprudenziali.

Eredità: come si può svincolare le somme sul conto corrente del de cuius se uno dei coeredi non vuole firmare?

di Alessandra Roman Tomat
(Aprile 2017)

Si tratta di un caso anche frequente, ma non di facile soluzione pratica, stante l'attitudine delle banche (avvallata dall'Arbitrato Bancario Finanziario) a non discostarsi dalle proprie procedure (per svincolare pretendono la firma di tutti i cointestatari) e a non prendersi nessun tipo di responsabilità che si discosti minimamente (pur se legalmente) da queste ultime. La usuale risposta della banca, agli eredi del proprio correntista che chiedono lo svincolo, è quella di adire il tribunale per ottenere la divisione dell'eredità (cioè di tutto il patrimonio, inclusi altri beni anche immobili presenti nello stesso), con la giustificazione che l'attribuzione della quota potrebbe creare degli squilibri rispetto alla divisione dell'intero asse ereditario. Non è facile riuscire a contrastare tale posizione in via stragiudiziale, ma può valere la pena di insistere ed eventualmente rivolgersi al giudice per ottenere soddisfazione. Infatti, mentre l'ABF sostiene l'interpretazione più restrittiva ed onerosa per gli eredi (es. decisione del Collegio di Roma n. 283 del 14/01/2013, facilmente reperibile in rete), i giudici ordinari, cui l'interessato si può rivolgere con l'assistenza di un avvocato, hanno elaborato i contrapposti orientamenti giurisprudenziali circa la natura dei crediti della comunione ereditaria, giungendo, infine, ad affermare che non è affatto necessario impelagarsi nella divisione di tutti gli immobili e degli altri beni, sollevando magari contrasti e affrontando ingenti spese, per poter prelevare magari solo una piccola, ma utile somma depositata su un conto (cfr. una prima apertura in Cass. Civ. sez. I sentenza 14/10/2005 n.19997, una recente pronuncia molto chiara è del Tribunale di Benevento del 26/03/2014). La procedura utilizzata nel nostro caso è stata quella ex art. 702-bis c.p.c. si tratta di un procedimento ad istruttoria sommaria, quindi, con tempi e costi inferiori a quelli di un contenzioso ordinario. I coeredi interessati a prelevare la propria quota hanno dato prova della morte dell'intestatario originario, della presentazione della dichiarazione di successione e della formale richiesta alla banca. Il contenzioso è stato promosso nel foro del consumatore e non contro l'erede riottoso (che, a volte, non vuole firmare come forma di pressione ma che, in realtà, è libero di non farlo), bensì contro Poste Italiane (in questo caso) che non liquidava le quote. L'ordinanza resa nel procedimento **n. 67558/2017 del Tribunale di Milano, dott. Ferrari**) riprende la sentenza n. 24657/2007 delle Sezioni Unite e, pur accogliendo la distinzione tra debiti ereditari automaticamente ripartibili in quote e crediti che, invece, entrano nella comunione ereditaria e, quindi, devono essere gestiti in sede di divisione, ha affermato però che, -nei confronti del debitore-, anche il singolo coerede può agire per la riscossione del credito (a maggior ragione per la sua sola quota parte) e che il pagamento "non produce effetto nei rapporti interni con gli altri coeredi". In parole semplici, ciascuno può chiedere il pagamento alla banca/ufficio postale e così si chiude la posizione debitoria di quest'ultimo, poi tale pagamento verrà considerato nella sede della divisione, ma in un momento diverso e indipendente.

Qual è l'unico adempimento che è chiesto agli eredi? Di dimostrare ex art 48, d.lgs. 346 /1990, alla banca debitrice, di essere in regola con gli adempimenti fiscali. In altre parole, alla presentazione della dichiarazione di successione, l'istituto di credito deve pagare, se non lo fa ci si può rivolgere al giudice e, -così almeno nel caso in esame-, vedersi riconoscere anche le spese di lite.